ALLEGATO XXVIII – Istruzioni per l'informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

**Tabella EU SECA: obblighi di informativa qualitativa sulle esposizioni verso la cartolarizzazione.** Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettere da a) a i), del regolamento (UE) n. 575/2013 («CRR»)[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU SECA di cui all'allegato XXVII delle soluzioni IT dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della riga** | **Spiegazione** |
| a) | Descrizione delle attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresi la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se è utilizzato il quadro in materia di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) e la misura in cui si fa ricorso a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate con, ove applicabile, una descrizione distinta della politica di trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica, conformemente all'articolo 449, lettera a), del CRR. |
| b) | Il tipo di rischi ai quali gli enti sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non‑STS e:  i) il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;  ii) il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni a cui hanno dato origine terzi,  conformemente all'articolo 449, lettera b), del CRR. |
| c) | I metodi degli enti per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ciascun metodo, con una distinzione tra posizioni STS e non-STS, conformemente all'articolo 449, lettera c), del CRR. |
| d) | L'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi di esposizioni dell'ente verso tali società, compresi i contratti derivati:  i) società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;  ii) società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;  iii) società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;  iv) società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale degli enti,  conformemente all'articolo 449, lettera d), del CRR. |
| e) | L'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente all'articolo 449, lettera e), della parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
| f) | L'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti, conformemente all'articolo 449, lettera f), del CRR. |
| g) | La sintesi delle politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione, conformemente all'articolo 449, lettera g), del CRR. |
| h) | Le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata, conformemente all'articolo 449, lettera h), del CRR. |
| i) | Dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni dell'ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, conformemente all'articolo 449, lettera i), del CRR. |

**Modello EU SEC1: esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC1 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione. Gli enti spiegano nella descrizione che accompagna il modello se, nell'ambito delle cartolarizzazioni tradizionali, hanno programmi ABCP e, in caso affermativo, il volume delle operazioni ABCP.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| a - g | **L'ente agisce in qualità di cedente**  Quando "l'ente agisce in qualità di cedente" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR, le esposizioni verso la cartolarizzazione sono le posizioni mantenute, anche se non ammissibili al quadro per la cartolarizzazione a causa dell'assenza di trasferimenti significativi del rischio. Le esposizioni verso la cartolarizzazione in operazioni che hanno effettuato trasferimenti significativi del rischio (SRT) sono presentate separatamente.  Gli enti cedenti indicano il valore contabile alla data dell'informativa di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione che detengono nelle operazioni di cartolarizzazione a cui essi hanno dato origine. Sono pertanto indicate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, swap su tassi d'interesse, credit default swap ecc.) presenti in tale cartolarizzazione. |
| h - k | **L'ente agisce in qualità di promotore**  Quando "l'ente agisce in qualità di promotore" (come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR), le esposizioni verso la cartolarizzazione comprendono le esposizioni verso commercial paper conduit alle quali l'ente fornisce supporto a livello di programma, linee di liquidità e altri strumenti. Se agisce sia in qualità di cedente che di promotore, l'ente evita il doppio conteggio. A questo proposito, l'ente può unire le due colonne "l'ente agisce in qualità di cedente" e "l'ente agisce in qualità di promotore" e usare le colonne "l'ente agisce in qualità di cedente/promotore". |
| l - o | **L'ente agisce in qualità di investitore**  Le esposizioni verso la cartolarizzazione quando "l'ente agisce in qualità di investitore" sono le posizioni in investimenti acquistate presso terzi.  Il CRR non contiene una definizione esplicita di «investitore». Pertanto nel presente contesto per «investitore» s'intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né cedente né promotore.  Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei diversi tipi di posizioni verso la cartolarizzazione, l'ente indica il tipo più importante. |
| a – d; h, i, l, m | **Operazioni tradizionali**  Conformemente all'articolo 242, punto 13, del CRR, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402[[2]](#footnote-2), per "cartolarizzazione tradizionale" si intende una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell'interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate. Ciò è realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente.  Il cedente non indica in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. |
| e, f, j, n | **Operazioni sintetiche**  Conformemente all'articolo 242, punto 14, del CRR, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402, per "cartolarizzazione sintetica" si intende la cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente.  Se l'ente ha acquistato protezione, indica gli importi netti delle esposizioni a cui è esposto e che non sono soggetti alla protezione acquistata nelle colonne del cedente/promotore (ossia l'importo non garantito) di questo modello. Se l'ente ha venduto protezione, gli importi dell'esposizione in protezione del credito sono indicati nella colonna "investitore" di questo modello. |
| a, b, h, l | **Esposizioni verso STS**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS conformemente ai criteri di cui agli articoli da 18 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402. |
| b, d, f | **Esposizione verso SRT**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione per le quali l'ente cedente ha realizzato trasferimenti significativi del rischio (SRT) conformemente all'articolo 244 (cartolarizzazione tradizionale) e all'articolo 245 (cartolarizzazione sintetica) del CRR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 06, 12 Apparecchi per la registrazione del suono; | **Ricartolarizzazione**  Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 63 e 64, del CRR.  Tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione relative alla ricartolarizzazione sono incluse nelle righe "ricartolarizzazione" e non nelle righe precedenti (per tipo di attività sottostante) che contengono solo esposizioni verso la cartolarizzazione diverse dalla ricartolarizzazione. |

**Modello EU SEC2: esposizioni verso la cartolarizzazione incluse nel portafoglio di negoziazione -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera j), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC2 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.
2. Si rimanda alle istruzioni per il modello EU SEC1 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione.

**Modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), punto i), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC3 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| Da a a d | **Valori dell'esposizione (per fascia di ponderazione del rischio/deduzione)**  I valori da indicare nelle colonne da a a d di questo modello in relazione ai fattori di ponderazione del rischio regolamentari sono determinati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. |
| Da f a h | **Valori dell'esposizione (per metodo regolamentare)**  Colonne da f a h di questo modello corrispondenti al metodo regolamentare utilizzato conformemente alla gerarchia dei metodi di cui all'articolo 254 del CRR. |
| j, k, l | **RWEA (per metodo regolamentare)**  Importo delle esposizioni ponderato per il rischio (RWEA) per metodo regolamentare di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR prima dell'applicazione del massimale. |
| Da n a EU-p | **Requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale**  Queste colonne si riferiscono al requisito patrimoniale dopo l'applicazione del massimale a norma degli articoli 267 e 268 del CRR. |
| e, i, m, EU-q | **1250 % RW/deduzioni**  Le colonne si riferiscono agli elementi:   * soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % o dedotti conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR; * soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % o dedotti conformemente all' articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del CRR; * soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % conformemente all'articolo 254, paragrafo 7, del CRR; * o dedotti conformemente all'articolo 253 del CRR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Totale delle esposizioni**  Il totale delle esposizioni si riferisce all'importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione detenute dall'ente che agisce in qualità di cedente o di promotore. Questa riga riassume le informazioni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche pubblicate da cedenti e promotori nelle righe successive. |
| 2 | **Operazioni tradizionali**  Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1. |
| 3, 10 Apparecchi per la registrazione del suono; | **Cartolarizzazione**  Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR, che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR. |
| 5, 7 Apparecchi per la registrazione del suono; | **SBF**  Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1. |
| 8, 13 Apparecchi per la registrazione del suono; | **Ricartolarizzazione**  Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1. |
| 9 | **Operazioni sintetiche**  Si veda la spiegazione per il modello EU SEC1. |

**Modello EU SEC4 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di investitore -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera k), punto ii), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC4 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.
2. Si rimanda alle istruzioni per il modello EU SEC3 – Esposizioni verso la cartolarizzazione esterne al portafoglio di negoziazione e relativi requisiti patrimoniali regolamentari: l'ente agisce in qualità di cedente o promotore.

**Modello EU SEC5 – Esposizioni cartolarizzate dall'ente: esposizioni in stato di default e rettifiche di valore su crediti specifiche -** Formato fisso

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449, lettera l), del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU SEC5 di cui all'allegato XXVII del presente regolamento di esecuzione.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riferimento della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Importo nominale in essere totale**  Importo nominale in essere totale delle esposizioni cartolarizzate dall'ente (l'ente agisce in qualità di cedente o promotore), ripartito per tipo di esposizioni verso la cartolarizzazione. |
| b | **Importo nominale in essere totale - Di cui esposizioni in stato di default**  Importo nominale in essere totale delle esposizioni cartolarizzate dall'ente (l'ente agisce in qualità di cedente o promotore) classificate come "esposizioni in stato di default", conformemente all'articolo 178 del CRR, ripartito per tipo di esposizioni verso la cartolarizzazione. |
| c | **Rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo**  Importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate nel periodo, conformemente all' articolo 110 del CRR, sulle esposizioni cartolarizzate dall'ente (l'ente agisce in qualità di cedente o promotore), ripartito per tipo di esposizioni verso la cartolarizzazione. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35). [↑](#footnote-ref-2)